



COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA

(Provincia di Teramo)

Tel. 0861/846501 – Partita IVA: 00196900674
pcertificata@pec.comune.santegidioallavibrata.te.it
AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA

Procedura aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica in favore degli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola primaria del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata, ai sensi degli artt.60 e del D. Lgs. n.50/2016 (CIG: 9881896E8A)

VERBALE DI VERIFICA DELL'OFFERTA ANORMALMENTE BASSA N.3

L'anno 2023 (duemilaventitre), il giorno 9 (nove) del mese di novembre alle ore 13:00 si sono riuniti presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata in Piazza Europa, i membri della Commissione di gara, nominata ai sensi dell'art.77 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. nelle persone di:

Arch. Stefano Lo Parco – Dirigente dell'Area Tecnica, Ambiente e Territorio – Presidente;


Sig.ra Donatella Ribaudò – Istruttore Amministrativo presso l'Ufficio Segreteria - Componente interno;

Dott.ssa Domenica Moreschini – Istruttore Amministrativo presso l'Ufficio Servizi Sociali - Componente interno e segretario verbalizzante.

In collegamento da remoto alle ore 13:38 vi è la dott.ssa Marina Marchegiani, designata con decreto sindacale n.5/2023 del 25/10/2023 Dirigente dell'Area Economico-Amministrativa, che è subentrato quale RUP della suddetta gara al dott. Andrea Luzi con determinazione dell'Area Economico-Amministrativa n.235 del 02/11/2023 (R.G. 398).

Richiamati:

- la determinazione dell'Area Economico-Amministrativa n.123 del 23/06/2023 (R.G.228) con la quale si avviava la procedura aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica per gli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola primaria del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata, ai sensi dell'art.60 del D. Lgs. n.50/2016, da aggiudicare in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95, comma 3, del D. Lgs. 50/2016;
- la determinazione dell'Area Economico-Amministrativa n.168 dell'11/08/2023 (R.G.295) con la quale è stata nominata, ai sensi dell'art.77 D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute tramite il portale telematico della C.U.C. Val Vibrata, relative alla gara per l'affidamento della gestione del servizio di ristorazione scolastica;
- i verbali di gara n.1 del 17 agosto 2023, n.2 del 23 agosto 2023 nei quali si dava atto della valutazione della documentazione amministrativa presentata da parte degli operatori economici;
- i verbali n.3 del 28 agosto 2023 e n.4 del 4 settembre 2023 nei quali la Commissione di gara procedeva alla valutazione delle proposte tecnico-organizzative presentate dalle ditte partecipanti, secondo le modalità di cui all'art.18.2 ed i criteri di cui all'art.18.1 del disciplinare;
- il verbale n.5 del 6 settembre 2023 nel quale la Commissione di gara procedeva nella valutazione delle offerte economiche, all'attribuzione del relativo punteggio con applicazione del procedimento indicato nel disciplinare di gara all'art.18.3, alla redazione della graduatoria provvisoria ed alla proposta di aggiudicazione in favore della ditta Blue Line Soc. Coop. Sociale e dava atto che l'offerta della ditta Blue Line Soc. Coop. Sociale, prima con il punteggio complessivo di punti 95,781, risultava anomala, ai sensi dell'art.97 comma 3 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., in quanto sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi risultano pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara;
- la nota prot. n.11.624 del 06/09/2023 con la quale il RUP, ai sensi dell'art. 97 comma 5 del D. Lgs n.50/2016 s.m.i., avviava il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta dell'operatore economico Blue Line Soc. Coop. Sociale poiché l'offerta stessa presentata dal predetto operatore economico, primo graduato, appariva anomala, ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D. Lgs. n.50/2016;
- il verbale di verifica dell'offerta anormalmente bassa n.1 del 27 settembre 2023 nel quale il RUP, con l'assistenza della Commissione di gara, ha proceduto nella valutazione delle giustificazioni prodotte dalla ditta Blue Line Soc. Coop. Sociale, pervenute entro le ore 14:00 del 22 settembre 2023 sulla piattaforma https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cucvalvibrata, dando atto che la documentazione integrativa prodotta non risulta esaustiva ai fini dell'accertamento della sostenibilità della proposta economica presentata;
- il verbale di verifica dell'offerta anormalmente bassa n.2 del 29 settembre 2023 nel quale il RUP e la Commissione di gara, danno atto delle discrasie presenti nel piano economico di gestione riferito alla ripartizione per singolo costo e, dopo aver proceduto alla rettifica dei dati discordanti, richiedono ulteriori integrazioni e chiarimenti al fine di procedere a spiegare l'apparente anomalia dell'offerta presentata dalla ditta Blue Line Soc. Coop. Sociale;
- entro le ore 18:00 del giorno 19 ottobre 2023 la ha fatto pervenire,



https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cucvalvibrata la documentazione giustificativa;

Tutto ciò premesso si precisa quanto segue:

CONSIDERAZIONI PRELIMINARI:

Prima di procedere alla valutazione delle giustificazioni presentate si rileva che:

Il D. Lgs.n.50/2016 all'art.97 comma 4 precisa che possono prendersi in considerazione le giustificazioni che riguardano:

- a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

Ai sensi dell'art.97 comma 5 del D. Lgs. n.50/2016, in sostanza, il RUP può escludere l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

- a) non rispetta gli obblighi di cui all'art.30, comma 3;
- b) non rispetta gli obblighi di cui all'art.105;
- c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'art.95, comma 10, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art.23, comma 16.

Ai sensi dell'art.97 comma 6 del D. Lgs. n.50/2016, non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'art.100 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

L'anomalia può anche riguardare il margine di utile, qualora i costi esposti e l'incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile d'impresa. Peraltro, pur escludendosi che un'impresa possa produrre un'offerta economica sguarnita di qualsiasi previsione di utile, non sussiste una quota di utile rigida al di sotto della quale la proposta dell'operatore economico debba considerarsi incongrua per definizione;

La verifica della congruità dell'offerta, come da giurisprudenza maggiore, non deve considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dal concorrente, né può essere limitata alle voci di prezzo più significative che concorrono a formare l'offerta: non devono, infatti, essere giustificati i singoli prezzi, ma si deve tenere conto della loro incidenza sull'offerta complessiva. Il giudizio di carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, ma bensì, la valutazione della congruità dell'offerta, va effettuata attraverso un'analisi globale e sintetica delle singole componenti in cui si articola l'offerta medesima e l'incidenza che queste hanno sull'offerta globale e se la stessa nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato ed in quella aziendale.

Di seguito si riportano alcuni passi e considerazioni delle pronunce giurisprudenziali, in materia di valutazione di congruità dell'offerta:

1. può ritenersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della Stazione Appaltante (ex pluribus, Consiglio di Stato Sez. V, 11/03/2010 n. 1414; sez. VI 24/08/2011 n.4801, sez. IV 4/05/2012 n.2566);
2. la motivazione dell'anomalia deve essere particolarmente diffusa ed analitica solo nel caso in cui l'amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venir meno l'aggiudicazione, quando invece l'Amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni non occorre un'articolata motivazione, ripetitiva delle giustificazioni ritenute accettabili (ex multis Consiglio di Stato, Sez. V, 22/02/2011 n. 1090). In sostanza per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione stringata e una motivazione espressa *per relationem* alle giustificazioni addotte dal concorrente qualora si tratti, come per il caso in specie di documentazione scritta e depositata agli atti, che, nel momento in cui viene acquisita al procedimento, assume valore giuridico che ne rende possibile il richiamo.
3. La valutazione dell'Amministrazione in ordine agli elementi e alla congruità dell'offerta sono espressione di un apprezzamento di natura tecnico-discrezionale e possono essere sindacate solo in caso di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore (Consiglio di Stato, sez. V, 30 marzo 2017 n.1465).

TUTTO CIO' PREMESSO:

Il RUP, supportato dalla commissione, procede all'analisi della documentazione trasmessa dall'operatore economico Blue Line Soc. Coop. Sociale e dopo lavoro di valutazione, ritiene l'offerta in esame congrua per i seguenti motivi:

- le giustificazioni presentate sono esaustive e dalle stesse si rileva la congruità dei costi dichiarati per ogni singola voce che concorre a determinare il prezzo unitario dell'offerta;
- per quanto concerne l'offerta tecnica essa è relativa a situazioni e/o fatti oggettivi già dimostrati e documentati in sede di gara;
- il piano economico presentato si riferisce alla ripartizioni del singolo pasto con una successiva analisi



- approfondita di gestione dell'intero appalto in tutte le voci di costo considerate;
- il costo della manodopera è stato definito applicando il costo orario del contratto collettivo nazionale delle cooperative.

Acquisita la risposta dell'offerente il RUP rileva l'eshaustività e la coerenza delle spiegazioni fornite e sopra riassunte, riscontrando ed osservando in particolare che le giustificazioni addotte dall'offerente non comportano alcuna modifica dell'allocazione dei costi dell'offerta economica presentata in sede di gara, che pertanto si conserva intatta ed inalterata. In esito all'espletata verifica, tenuto conto delle giustificazioni prodotte e sopra illustrate, il sottoscritto RUP giudica sostenibile e congruo il ribasso del 14,916% offerto dalla società Blue Line soc. coop. sociale e nell'insieme affidabile e non anormalmente bassa l'offerta complessiva.

Conseguentemente conferma la proposta di aggiudicazione della gara relativa all'affidamento del servizio di ristorazione scolastica in favore della ditta Società Blue Line Soc. Coop. Sociale, come da verbale n.5.


Avendo valutato esaustive, coerenti e soddisfacenti le giustificazioni dell'anomalia prodotte in contraddittorio dalla potenziale aggiudicataria, si ritiene di non dover addurre ulteriori motivazioni al suddetto favorevole giudizio, rimandando per ogni approfondimento del merito alle stesse giustificazioni, così come accettate e puntualmente riportate, illustrate e commentate.

Ciò in coerenza con il prevalente orientamento giurisprudenziale, per il quale, in caso di giudizi che non precludano l'aggiudicazione non sussiste il dovere di motivazione articolata e analitica, essendo sufficiente una motivazione sintetica ed espressa *per relationem* alle giustificazioni prodotte dall'impresa ed accettate dalla stazione appaltante.

Di tutto ciò si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto, dal competente RUP e dai componenti la Commissione per presa visione e condivisione.


Il Presidente

Arch. Stefano Lo Parco




Il Componente

Sig.ra Donatella Ribaudò



Il Componente e segretario
verbalizzante

Dott.ssa Domenica Moreschini



Il RUP

Dott.ssa Marina Marchegiani



